

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 novembre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 1.

Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi dicembre 2009 e gennaio 2010. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 2.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 3.

Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento. Pag. 7

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2010, n. 1.

Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2010, n. 2.

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Bergamo e Orio al Serio, in provincia di Bergamo.... Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2010, n. 6.

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2010, n. 7.

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi. . . . Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4.

Norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge Comunitaria regionale per il 2010. Pag. 22

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche. Pag. 32

REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2010, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali). Pag. 33

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 3.

Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-creativo. Pag. 34



LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 4.

Integrazione alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010-2012)..... Pag. 34

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2.

Misure in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso..... Pag. 34

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 3.

Legge finanziaria regionale 2010..... Pag. 36

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2010, n. 1.

Legge regionale n. 1 del 15 gennaio 2010 - Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n.7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 Pag. 37

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 2.

Legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 - «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010 -». Pag. 37



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 1.

Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi dicembre 2009 e gennaio 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 3 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010, in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modifiche e integrazioni, è istituito un Fondo presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico-F.L.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di euro 4.600.000,00, al fine di sostenere il ripristino dell'operatività delle imprese danneggiate da tali eventi.

Art. 2.

Beneficiari e agevolazioni

1. Gli interventi della Regione sono diretti a sostenere gli investimenti, volti a favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche, realizzati dalle piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 1.

2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa un'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e prestito rimborsabile a tasso agevolato.

3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative.

4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) e successive modifiche e integrazioni.

5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, dell'attività di F.L.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la F.L.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

Art. 3.

Norma in materia di aiuti di Stato

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l'esercizio 2010:

Stato di previsione dell'Entrata

Aumento di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.3.3 «Recuperi e rimborsi di natura diversa».

Stato di previsione della Spesa

Iscrizione di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 febbraio 2010

BURLANDO

10R1126

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 2.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 17 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo)

1. Al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 1/2009 la parola: «politici» è soppressa.

2. Al comma 2, dell'art. 2, lettera d) della legge regionale 1/2009, dopo le parole: «agli obiettivi» sono inserite le seguenti: «di cooperazione territoriale».

3. L'allegato A della legge regionale 1/2009 è sostituito dall'allegato A della presente legge.



Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria)

1. L'art. 27 della legge regionale 57/2009 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 4 dell'art. 45 della legge regionale 15/2002 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: «nella unità previsionale di base» è soppressa la parola: «originariamente».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: «all'art. 49, comma 2» sono inserite le seguenti: «e all'art. 49-bis».

2. Al comma 6 dell'art. 36 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni le parole: «di cui al d.lgs 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa vigente».

3. Al comma 7 dell'art. 49 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni le parole: «fino alla misura legale di cui all'art. 1284 del codice civile» sono soppresse.

4. Dopo l'art. 49 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (Interventi a favore di lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico). — 1. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 15, comma 2, è destinato, con le modalità di gestione previste dall'art. 49, a sostenere i lavoratori dipendenti che siano nelle condizioni di cui al comma 3.

2. Il beneficio consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a favore dei lavoratori residenti sul territorio ligure che stipolino con un Istituto di credito, previa valutazione di merito del credito del richiedente, un contratto diretto ad ottenere, sotto forma di prestito rimborsabile, un'anticipazione parziale dei trattamenti retributivi maturati e non percepiti che i lavoratori medesimi vantano nei confronti dell'impresa in ritardo nei pagamenti degli stipendi.

3. Possono accedere al prestito i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo, hanno maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorità per i lavoratori che non percepiscono stipendi da almeno tre mesi.

4. La garanzia di cui al comma 2 copre il pagamento del capitale al netto degli interessi dovuti dal lavoratore, che sono posti a carico del Fondo regionale per l'occupazione.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione del beneficio di cui al presente articolo, nonché la documentazione da allegare alla domanda e l'ammontare massimo dell'anticipazione di cui al comma 2.».

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi) e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 5/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Art. 6.

Intervento straordinario per la mobilità

1. A seguito dell'evento franoso avvenuto nel dicembre 2009 sulla strada provinciale n. 8 che collega i Comuni di Vezzi Portio e Orco Feglino con Finale Ligure, all'altezza della località Cornei, la Giunta regionale è autorizzata, nel limite di spesa di euro 15.000,00, a stipulare appositi accordi con i gestori autostradali, al fine di consentire soluzioni alternative per la mobilità.

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

1. I commi 4 e 5 dell'art. 41 della legge regionale 40/2009 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Liguria, anche in forma saltuaria, ne danno comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria, indicando le località sciistiche e il periodo di attività.

5. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Liguria, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).


5-bis. Ai cittadini di Paesi terzi che vogliono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

5-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 5-bis, i maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea o da Paesi Terzi che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, sono iscritti, previa richiesta, all'Albo di cui all'art. 34.».

Art. 8.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea)

1. All'art. 1 della legge regionale 35/1996 la parola: «annualmente» è soppressa e le parole «presso l'Assemblea di Strasburgo» sono sostituite dalle parole: «presso il Parlamento stesso».



2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 35/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso di cui all'art. 1 è bandito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con cadenza almeno annuale.»

3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 35/1996 è sostituito dal seguente:

«2. L'Ufficio di Presidenza stabilisce con proprio provvedimento gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, costituita ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e dell'art. 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata Fondazione del Consiglio regionale, dovrà attenersi nell'espletamento delle modalità operative del concorso.»

4. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 35/1996 è abrogato;

5. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 35/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, della Regione; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati.»

6. L'art. 3 della legge regionale 35/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Modalità del concorso). — 1. Entro il termine stabilito dal bando, gli istituti scolastici interessati inviano gli elaborati alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi dell'art. 2 comma 2.»

7. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 35/1996 le parole: «entro il 15 marzo di ogni anno» sono soppresse.

8. Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale o altro Consigliere dallo stesso delegato;

b) due componenti dell'Ufficio di Presidenza;

c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del Consiglio regionale.»

9. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 35/1996 dopo le parole: «bilancio regionale» sono aggiunte le parole: «; l'Ufficio di Presidenza può altresì concorrere, con i fondi assegnati al Consiglio regionale, alla copertura delle eventuali spese eccedenti».

10. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 35/1996 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Conseguentemente i competenti uffici dell'Assemblea legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza.»

Art. 9.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modifiche e integrazioni

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. I contributi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 sono concessi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, sulla base di un regolamento dal medesimo approvato che definisce criteri e modalità di erogazione del beneficio.»

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: «forme di collaborazione istituzionale e culturale» sono aggiunte le parole: «con la Fondazione del Consiglio regionale di cui all'art. 5, comma 2.»

3. Nel titolo II della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: «scuole secondarie superiori» sono sostituite dalle parole: «scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali».

4. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce annualmente il concorso «27 gennaio: Giorno della Memoria» rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, per l'assegnazione di quindici borse di studio.»

5. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. L'Ufficio di Presidenza stabilisce con proprio provvedimento gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, costituita ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e dell'art. 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata Fondazione del Consiglio regionale, dovrà attenersi nell'espletamento delle modalità operative del concorso.»

6. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli istituti secondari di secondo grado, statali e non statali della Regione, con prove individuali o collettive; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati.»

7. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni la parola: «cinquanta» è sostituita dalla parola: «quindici» e le parole «del Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «del Consiglio regionale e della Fondazione, da rappresentanti dei docenti e di enti e associazioni individuati dall'Ufficio di Presidenza.»

8. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. Entro i termini stabiliti nel bando, i candidati inviano gli elaborati, tramite gli istituti secondari di appartenenza, alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 5 comma 2.»

9. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: «entro il 15 ottobre di ogni anno» sono soppresse.

10. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa;

b) due componenti dell'Ufficio di Presidenza;

c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del Consiglio regionale;

d) un rappresentante degli Istituti storici della Resistenza della Liguria;

e) un rappresentante delle associazioni che si ispirano ai valori della Resistenza;

f) un rappresentante della Comunità israelitica;

g) un docente designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova.»

11. L'art. 8 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Anniversario della Lotta di Liberazione nazionale). — 1. La Regione, anche in collaborazione con la Fondazione del Consiglio regionale, in occasione dell'anniversario della Lotta di Liberazione nazionale, promuove, coordina e sostiene specifiche iniziative e programmi diretti alla rievocazione dei fatti, alla riaffermazione e diffusione dei valori di cui all'art. 1.»

12. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: »per l'attuazione delle iniziative» sono aggiunte le parole: «di concerto con la Fondazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa che ne cura l'istruttoria; conseguentemente i competenti uffici dell'Assemblea legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza.»

13. L'art. 11 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.



Art. 10.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e dei Dalmati) e successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: «la Regione Liguria» sono aggiunte le parole: «, anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale, di cui all'art. 4 comma 1».

2. Nella rubrica dell'art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole «“Giornata della Memoria” o» sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dai seguenti:

«2. Al fine della valutazione delle prove l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice, composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa;

b) due componenti dell'Ufficio di Presidenza;

c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione del Consiglio regionale;

d) due esperti designati dalla Presidenza ligure dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

2-bis. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.».

4. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dai seguenti:

«3. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa bandisce il concorso di cui al comma 1; l'Ufficio di Presidenza stabilisce altresì gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale dovrà attenersi nell'espletamento delle modalità operative del concorso.

3-bis. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, della Regione; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati.

3-ter. Gli istituti scolastici interessati inviano, entro il termine stabilito dal bando, gli elaborati alla Fondazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi del comma 3.».

5. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, sono premiati con un viaggio nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari definiti dall'Ufficio di Presidenza, che prevedono la visita ai luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata; al viaggio partecipano una delegazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e della Fondazione, rappresentanti dei docenti e dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.».

6. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: «Giorno della Memoria» sono sostituite dalle parole: «Giorno del Ricordo» e le parole: «La manifestazione è organizzata dal Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole: «La manifestazione è organizzata dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con la collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale».

7. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'ambito della manifestazione di cui al comma 5 ha luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.».

8. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

«1-bis. I competenti uffici del Consiglio regionale Assemblea Legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza.».

Art. 11.

Integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modifiche e integrazioni

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 25/2006 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la Fondazione del Consiglio regionale, costituita ai sensi del presente articolo ad avvalersi delle strutture e del personale occorrenti per l'espletamento delle attività della stessa, secondo le modalità previste nello Statuto della Fondazione, approvato ai sensi del comma 1.».

Art. 12.

(Integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modifiche e integrazioni)

1. L'art. 7 della legge regionale 3/1987 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Decorrenze). — 1. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 dell'art. 2 decorre dalla data della prima seduta della nuova Assemblea Legislativa. La corresponsione delle indennità di cui al comma 2 dell'art. 2 decorrono dalle rispettive nomine.

2. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione dell'indennità al Consigliere subentrante decorre dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la surroga ai sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le indennità di cui all'art. 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa. Analogamente cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa i finanziamenti previsti dalla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le indennità di cui all'art. 2 per il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari del Consiglio spettano fino alla data dell'elezione dei nuovi componenti dell'Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente ed i componenti della Giunta spettano fino alla data di nomina della nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.».


2. Al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente periodo: «Per i Consiglieri dell'ottava legislatura che rinunciano, con comunicazione scritta all'Ufficio di Presidenza, in modo espresso e irrevocabile al diritto all'assegno di reversibilità, le percentuali sull'indennità di cui alla Tabella A della presente legge, ai fini della determinazione della misura dell'assegno vitalizio mensile, sono incrementate di 0,5 punti percentuali a legislatura.».

Art. 13.

Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali

1. I Comuni che si fanno carico del personale delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) possono beneficiare di quanto previsto dal presente articolo.

2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),



convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e al comma 7 dell'art. 7 quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 2 e 3, nel rispetto dei seguenti principi:

a) flessibilizzazione della spesa corrente a favore dei Comuni che assumono a proprio carico la spesa per il personale delle Comunità Montane;

b) introduzione di meccanismi orientati a impiegare il differenziale positivo, rispetto all'obiettivo programmatico assegnato, dei Comuni adempienti al patto di stabilità per compensare i peggioramenti del saldo di competenza mista a carico dei Comuni di cui alla lettera a) che risultano, per tale ragione, inadempienti al patto.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 2010, nello stato di previsione della spesa - Area V «Infrastrutture» - all'U.P.B. 5.103 «Spese connesse ad interventi infrastrutturali diversi».

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 15 febbraio 2010

BURLANDO

(Omissis).

10R1127

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 3.

Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 15 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo.

2. In attuazione dell'art. 2, comma 2, dello Statuto, la Regione promuove e sostiene interventi a favore dei soggetti affetti dai disturbi di cui al comma 1, volti a incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari al fine di:

a) assicurare adeguate possibilità per l'identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti, definendo modalità e procedure per il riconoscimento e l'attestazione;

b) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;

c) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, predisponendo misure adeguate di supporto;

d) agevolare la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo di coloro che sono affetti da DSA.

Art. 2.

Iniziative per l'informazione e la comunicazione

1. La Regione, nell'ambito della programmazione sociosanitaria, promuove iniziative con cadenza annuale volte a sensibilizzare le famiglie, la scuola, l'Università, il mondo del lavoro, le realtà sanitarie e l'associazionismo alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento e ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico.

Art. 3.

Formazione nella scuola, nell'Università e nelle strutture sanitarie

1. Nell'ambito della programmazione regionale nel settore della formazione sono previsti interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'Università.

2. La formazione degli insegnanti è diretta a garantire:

a) la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai disturbi di apprendimento ed in particolare ai DSA, con specifico riferimento alla loro precoce individuazione;

b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate anche alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca universitari e ospedalieri pubblici e privati, di associazioni, agenzie ed istituzioni educative;



c) la capacità di applicare le strategie di cui alla lettera b), nonché di adottare percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione;

d) l'attenzione, nella scelta dei testi scolastici di pari qualità, a privilegiare le case editrici che forniscano i libri in formato digitale.

3. È altresì assicurata l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari al fine di:

a) fornire consulenza ai docenti in merito ai disturbi dell'apprendimento ed in particolare ai DSA;

b) discriminare tra disturbi dell'apprendimento e DSA;

c) diagnosticare ed attestare le situazioni di DSA;

d) fornire gli opportuni interventi riabilitativi;

e) collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per ciascun alunno con DSA, di un piano individualizzato che tenga conto degli interventi riabilitativi, educativi e didattici.

Art. 4.

Adeguamento del Servizio Sanitario Regionale

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, educatori professionali, terapisti della neuropsicomotricità) e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.

2. La Regione, attraverso il Servizio Sanitario Regionale ed in sinergia con le famiglie, le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e le Associazioni interessate, promuove iniziative dirette all'identificazione precoce dei soggetti affetti da DSA.

3. La scuola qualora accerti la persistenza di difficoltà di apprendimento dell'alunno, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, trasmette un'apposita comunicazione alla famiglia.

4. La diagnosi di DSA in un bambino e in adulti in quanto non ancora diagnosticati è effettuata nei servizi delle Aziende sanitarie locali o delle Aziende ospedaliere da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e neuropsicomotricisti ovvero da specialisti della medesima disciplina, anche convenzionati.

Art. 5.

Contributi agli enti locali e alle famiglie

1. La Regione concede annualmente specifici contributi agli enti locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata, al fine di favorire l'acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni.

2. Ulteriori contributi sono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l'acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la misura del contributo nonché i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione e l'erogazione del medesimo.

Art. 6.

Misure compensative e dispensative

1. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dalla circolare n. 28 del 15 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, la Regione assicura alle Istituzioni scolastiche la fornitura di materiale e tecnologia idonea all'assunzione, nei confronti degli alunni correttamente diagnosticati ed attestati, di misure compensative e dispensative da adottare nello svolgimento delle prove scritte e orali anche in sede di esame di Stato.

Art. 7.

Misure per l'attività lavorativa e sociale

1. La Regione assicura alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 8.

Concorsi pubblici regionali

1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.

2. La Regione assicura la disponibilità delle misure compensative e dispensative per le prove di concorsi pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.

3. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l'esistenza del disturbo.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio, nello stato di previsione della spesa – Area IX «Sanità» – all'U.P.B. 9.101 «Finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 15 febbraio 2010

BURLANDO

10R1128

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2010, n. 1.

Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 21 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Lombardia sostiene interventi finalizzati allo scopo di studiare, approfondire e mantenere viva la memoria dei fatti che hanno segnato la collettività nazionale e locale in relazione ai fondamenti e allo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica italiana, riconoscendo in tale scopo una valenza educativa e formativa, in armonia con il decreto legislativo 20 aprile 1948, n. 322 (Dichiarazione di festa nazionale del giorno 25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del territorio italiano), ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, con la legge 20 luglio 2000, n. 211 (Isti-



tuzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti) e con la legge 4 maggio 2007, n. 56 (Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) e in coerenza con quanto già fatto con le leggi regionali 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia), 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano) e 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere).

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, per memoria si intende il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente contrassegnato il Novecento: l'avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, l'esodo giuliano-dalmata-istriano, la discussione e l'approvazione della Costituzione, il terrorismo e le stragi.

2. Alle attività relative a fatti ed avvenimenti ed alla loro ricostruzione storica si accompagnano le iniziative per il ricordo dei protagonisti e delle vittime.

Art. 3.

Interventi regionali

1. La Regione interviene a sostegno delle iniziative per la memoria, lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e supporto, la raccolta, la cura, il mantenimento e la messa a disposizione di materiali e documenti, compreso il loro eventuale restauro.

2. Gli interventi sono inoltre rivolti a sostegno delle associazioni partigiane e dei deportati nei campi di sterminio, delle associazioni dei familiari e delle vittime delle stragi e del terrorismo, nonché delle associazioni giuliano-dalmata aventi sede in Lombardia, sulla base di convenzioni ovvero sulla base dei loro programmi di attività. La Regione può esercitare la funzione di coordinamento delle manifestazioni e delle iniziative organizzate a livello locale.

3. Gli interventi della Regione sono realizzati a prescindere da risorse statali.

4. L'intervento regionale si realizza anche attraverso:

a) convenzioni con gli istituti storici anche nel caso di sezioni regionali o locali di istituti nazionali;

b) convenzioni con le scuole medie superiori per attività educative e culturali;

c) borse di studio per l'istruzione media e superiore e premiale tesi di laurea;

d) viaggi di studio e di conoscenza per studenti e docenti delle scuole medie e superiori nei luoghi di svolgimento dei «fatti della memoria».

5. Gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, finalizzati all'attività di conservazione, ripristino, restauro di luoghi, percorsi e sedi significative ed alla realizzazione di memoriali, case della memoria, sedi di associazioni di cui all'art. 3, comma 2, musei e allestimenti di percorsi didattici e turistici, sono oggetto di convenzione con gli enti locali, anche al fine di stabilire criteri di priorità.

Art. 4.

Modalità di erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale emana entro il mese di marzo di ciascun anno un bando relativo alle attività di cui alla presente legge che intende sostenere. Il bando può prevedere anche la possibilità di erogazione del contributo secondo modalità differenziate in relazione alla tipologia di attività.

2. La Giunta regionale presenta entro il mese di gennaio alla competente commissione del Consiglio regionale una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui al precedente art. 3, commi 1, 2, 4, che per l'esercizio finanziario 2010 si quantificano in euro 200.000,00 si provvede con le risorse stanziato all'UPB 1.1.4.2.315 «Governance interistituzionale e partenariato» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

2. Agli oneri di cui al precedente art. 3, comma 5, si provvede con le risorse annualmente stanziato all'UPB 1.1.4.3.355 «Governance interistituzionale e partenariato» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

3. Agli oneri previsti dalla presente legge per gli esercizi successivi al 2010 si provvede con le relative leggi di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 18 gennaio 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/943 del 12 gennaio 2010).

10R1084

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2010, n. 2.

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Bergamo e Orio al Serio, in provincia di Bergamo.

(Pubblicata nel 1° S.O. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 4 del 29 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Sono distaccate dal comune di Bergamo ed aggregate al comune di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, le porzioni di territorio identificate come ambito n. 1, ambito n. 2 e ambito n. 3, secondo le delimitazioni territoriali risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

Art. 2.

Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).



Art. 3.

Strumenti urbanistici

1. I comuni di Bergamo e Orio al Serio provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

Rimborso spese

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Bergamo in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 1.1.8.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 25 gennaio 2010

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/952 del 19 gennaio 2010

(Omissis).

10R1235

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2010, n. 6.

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 12 del 24 marzo 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'apicoltura quale attività indispensabile per la salvaguardia della biodiversità ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanità degli alveari e promuove l'attività apistica in applicazione dei principi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agroforestale e delle risorse nettarifere e pollinifere ivi disponibili.

Art. 2.

Definizioni

1. Per quanto non previsto dalla legge n. 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:

a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;

c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;

d) alveare stanziale: l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno.

Art. 3.

Organismi associativi tra apicoltori

1. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti in regione.

2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della Provincia di Gorizia.

4. Le Province si avvalgono degli organismi di cui al comma 2 per la promozione dell'apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela della sanità delle api, per gli interventi di recupero sciame, nonché per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica e di formazione professionale a favore degli apicoltori.

Art. 4.

Esperti apistici

1. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale degli elenchi degli esperti apistici.

2. Costituiscono requisiti per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1:

a) il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado;


b) il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.

3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorità sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.

4. Gli esperti apistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 1.

5. Al fine del recupero degli sciame, il Corpo dei Vigili del Fuoco si può avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l'esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attività apistica per un periodo non inferiore a tre anni.



7. Agli esperti apistici, iscritti negli elenchi di cui al comma 1, viene assegnato un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia competente per territorio e conforme alle disposizioni stabilite con regolamento, adottato previa deliberazione della Giunta regionale.

8. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.

Capo II

NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 5.

Uso di fitofarmaci

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.

2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sono annualmente prescritte le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.

3. Con il decreto di cui al comma 2 può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Art. 6.

Denuncia degli alveari

1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio, con l'indicazione dell'entità numerica, della tipologia e dell'ubicazione degli stessi. Presso ogni apiario è, altresì, apposta una targa recante i dati identificativi, la residenza o la sede dell'apicoltore.

2. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, alle Province e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.

3. Gli apicoltori che non ottemperano all'obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Trasferimento di api e alveari

1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, è preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio.

2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Capo III

DISCIPLINA DEL NOMADISMO

Art. 8.

Nomadismo

1. Per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

2. La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni.

Art. 9.

Commissioni apistiche provinciali

1. Presso gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, sono istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate dalla rispettiva Provincia.

2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'organismo, competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 2, o suo delegato e sono composte di:

- a) un massimo di due esperti apistici;
- b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista indicati all'assemblea degli apicoltori aderenti all'organismo medesimo;
- c) un veterinario dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
- d) il Direttore o suo sostituto dell'area territoriale del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

3. Le Commissioni durano in carica cinque anni.

4. Al fine di tutelare la sanità degli apiari e consentire un corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio;
- b) tipologia ed entità di essenze nettarifere presenti nel territorio e carico ottimale di alveari per ettaro.

5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui all'articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui al comma 4.

Art. 10.

Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo

1. Gli apicoltori presentano domanda di autorizzazione al nomadismo agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Acquisito il parere della competente Commissione apistica, gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, rilasciano l'autorizzazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:

- a) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione e che hanno già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima;
- b) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione;
- c) apicoltori che abbiano già in precedenza presentato domanda per il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima.

3. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

4. A favore degli apicoltori di cui al comma 2, lettera a), è assicurato l'utilizzo delle postazioni autorizzate l'anno antecedente a ciascuna domanda.

5. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente sono stabiliti gli elementi essenziali della domanda di cui al comma 1, nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la gestione del nomadismo.



Art. 11.

Deroga all'obbligo dell'autorizzazione

1. In via eccezionale, per motivate esigenze di utilizzo di particolari pascoli, o qualora il trasferimento si renda necessario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.

2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Capo IV

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'APICOLTURA

Art. 12.

Programma regionale triennale per l'apicoltura

1. Al fine di promuovere l'apicoltura, la conservazione dell'ambiente e la protezione degli insetti pronubi, la Regione adotta il Programma regionale triennale per l'apicoltura, di seguito denominato Programma, in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 313/2004 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Il Programma contiene obiettivi, azioni e interventi per garantire la profilassi e il risanamento degli alveari e per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

2. Il Programma è adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentiti la Direzione centrale salute e protezione sociale, le Province, le Aziende per i servizi sanitari, gli organismi associativi di cui all'articolo 3, comma 2, il Laboratorio Apistico Regionale di cui all'articolo 17 e le associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Programma può essere aggiornato annualmente.

3. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione del Programma, ivi comprese quelle statali attribuite alla Regione, sono trasferite alle Province per la concessione dei finanziamenti agli apicoltori e agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo gli obiettivi e le modalità stabiliti nel Programma medesimo.

Art. 13.

Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura

1. In coerenza con il Programma di cui all'articolo 12, le Province concedono agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;

b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;

c) acquisto di alveari e famiglie di api.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori possessori di almeno venticinque alveari.

3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.

4. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto al punto IV.A «Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole» degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006.

5. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

6. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:

a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di dieci anni dalla concessione del finanziamento;

b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.

7. Le Province disciplinano con proprio regolamento i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, quali requisiti minimi di uniformità.

Art. 14.

Finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori

1. In coerenza con il Programma di cui all'articolo 12 e con l'osservanza di quanto previsto dal punto IV.K «Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo» degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, le Province finanziano i programmi di attività elaborati dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.

2. Le Province sostengono in particolare:

a) interventi relativi all'organizzazione di corsi di formazione degli apicoltori;

b) organizzazione di conferenze divulgative su argomenti inerenti l'apicoltura;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;

d) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;

e) diffusione di conoscenze scientifiche;

f) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori del territorio interessato, purché le informazioni siano di carattere generico e qualsiasi produttore possa esservi incluso.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

5. Le Province disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, quali requisiti minimi di uniformità.

6. Le Province possono, altresì, prevedere il finanziamento delle iniziative, contenute nei programmi di attività, diverse da quelle di cui al comma 2; a tal fine, provvedono alle notifiche o alle comunicazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dall'1° dicembre 2009.

Art. 15.

Convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori

1. Le Province stipulano apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui agli articoli 3, comma 4, 6, 7, 9, 10 e 11.



Art. 16.

Oneri finanziari a carico delle Province

1. Agli oneri finanziari previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 le Province provvedono:

a) con le risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione alle Province;

b) con le risorse statali assegnate alla Regione e all'uso trasferite dall'Amministrazione regionale.

Art. 17.

Laboratorio Apistico Regionale

1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.

2. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento annuale da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, nel rispetto di quanto previsto dal punto IV.K «Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo» degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

3. Le attività del LAR oggetto di finanziamento sono le seguenti:

a) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento del LAR;

b) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele prodotto;

c) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni scientifiche sulle avversità e sui sistemi di lotta alle malattie delle api;

d) aggiornamento tecnico e istruzione degli esperti apistici e degli apicoltori.

4. Le attività di cui al comma 3 sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 18.

Sanzioni

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 1, o delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

2. L'omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

3. L'inosservanza delle disposizioni riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, di cui all'articolo 6, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

4. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

5. L'omissione dell'inoltro della certificazione sanitaria di origine di cui all'articolo 7, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

6. Lo svolgimento della pratica del nomadismo in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ogni dieci alveari trasferiti o loro frazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono tollerate le difformità riscontrate nella consistenza degli alveari rispetto alla denuncia o alla comunicazione, in misura percentuale non superiore al 10 per cento, in più o in meno, rispetto al numero complessivo degli alveari medesimi.

Art. 19.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio; ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 20.

Cumulo

1. I finanziamenti concessi possono essere cumulati con altri finanziamenti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili fino al raggiungimento dei massimali previsti dagli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013».

Art. 21.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi in corso concernenti le domande di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 24 (Protezione e sviluppo dell'apicoltura - programma 3.1.5) della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;

b) la legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale);

c) l'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68 (modificativo della legge regionale 16/1988);


d) la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 61 (Estensione dell'ambito di applicazione della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura);

e) il Capo I e l'articolo 17 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario);

f) l'articolo 211 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo ed integrativo delle leggi regionali 16/1988 e 20/1992);

g) il comma 3 dell'articolo 174 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (modificativo dell'articolo 211 della legge regionale 5/1994);

h) l'articolo 45 e i commi 3 e 4 dell'articolo 84 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II);



i) il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativo della legge regionale 16/1988);

j) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 12 e l'articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

Art. 23.

Norme finanziarie

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 6700, la cui denominazione è modificata come segue «Trasferimenti alle Province per la concessione di finanziamenti in materia di apicoltura - legge n. 313/2004».

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 e al capitolo 6843 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Trasferimenti alle Province per la concessione agli apicoltori singoli o associati di finanziamenti per l'acquisto di alveari e famiglie di api».

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6813 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Finanziamento al Laboratorio Apistico Regionale per servizi di consulenza, diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di pubblicazioni e di istruzione».

Art. 24.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Gli effetti degli articoli 13, 14 e 17 decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea nella legge medesima.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Dato a Trieste, addì 18 marzo 2010

TONDO

10R1222

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2010, n. 7.

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 11 del 28 maggio 2010 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA)

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole «per l'autorizzazione al funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «per l'avvio dei servizi».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 20/2005

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20/2005 è abrogata.

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 20/2005

1. All'art. 3 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole «servizi generali» sono inserite le seguenti: «i locali destinati a uso amministrativo»;
- b) al comma 6 le parole «i nidi condominiali,» sono soppresse.


Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2005

1. All'art. 4 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
 - «c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata.

Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto;»;



- b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
«c-bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'art. 4-bis.»;
c) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 20/2005

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 20/2005 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Servizio di baby sitter locale). — 1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'art. 1, comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.

3. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità.»

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 4-bis della legge regionale n. 20/2005, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. L'Amministrazione regionale riconosce quali crediti formativi per l'accesso a successivi percorsi di qualifica ovvero per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 20/2005, come inserito dal comma 1, i percorsi formativi promossi e finanziati con contributi pubblici effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 20/2005

1. All'art. 5 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.»;

- c) i commi 4 e 6 sono abrogati.

Art. 7.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 20/2005

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2005 è inserita la seguente:

- «b-bis) dalle famiglie in forma associata;»;

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2005

1. L'art. 8 della legge regionale n. 20/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Partecipazione al costo dei servizi). — 1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.

3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 8 della legge regionale n. 20/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 9.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 20/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2005 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole «concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'art. 20 nonché controllo»;

- b) alla lettera f) le parole «e in convenzione» sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 20/2005

1. All'art. 13 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'alinnea del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce;»;

b) alla lettera e) del comma 1 le parole «e in convenzione» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2 le parole «da parte dei soggetti accreditati» sono soppresse;

d) alla lettera d) del comma 2 le parole «per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione dell'accreditamento di cui all'art. 20»;

e) al comma 4 la parola «predispone» è sostituita dalle seguenti: «può predisporre»;

- f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.»;

g) al comma 6 le parole «delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni di inizio attività».

Art. 12.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 20/2005

1. All'art. 14 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comitato di coordinamento pedagogico»;



b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consulativo del sistema educativo integrato.»;

c) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;»;

d) alla lettera d) del comma 2 le parole «promuove e» sono sostituite dalle seguenti: «propone e»;

e) al comma 3:

1) le parole «in materia di protezione sociale» sono soppresse;

2) alla lettera a) le parole «dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale»;

3) la lettera c) è abrogata;

f) al comma 6 le parole «tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d)» sono soppresse;

g) al comma 7 dopo la parola «legislatura» sono aggiunte le seguenti: «e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 13.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 20/2005

1. All'art. 15 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, secondo gli indirizzi di cui all'art. 13, comma 1» sono soppresse;

b) al comma 2-bis le parole «Limitatamente agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accREDITAMENTO di cui all'art. 20».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 14.

Modifica all'art. 15-bis della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 1 dell'art. 15-bis della legge regionale n. 20/2005 le parole «in convenzione» sono soppresse.

Art. 15.

Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale n. 20/2005

1. La rubrica del Capo IV della legge regionale n. 20/2005 è sostituita dalla seguente: «Avvio e accREDITAMENTO dei servizi».

Art. 16.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 20/2005

1. All'art. 18 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di inizio attività»;

b) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2005

1. L'art. 19 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Controlli). — 1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 18, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla dichiarazione stessa.

2. Nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per conformare l'attività ai requisiti. Decorso inutilmente tale termine, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.

3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì, almeno ogni anno, a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento. Nel caso sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, viene attivata la procedura di cui al comma 2.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 20/2005

1. All'art. 20 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «l'autorizzazione al funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'avvio del servizio»;

b) la lettera f) del comma 2 è abrogata;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 le parole «si applica la procedura di cui all'art. 19, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accREDITAMENTO.»;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accREDITAMENTO, anche in deroga all'art. 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.».

Art. 19.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2005 le parole «del servizio di nido condominiale di cui all'art. 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5.» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi per la prima infanzia di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e c-bis), e all'art. 5.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 20/2005

1. All'art. 24 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per il personale operante nei servizi integrativi e sperimentali, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.».



Art. 21.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 20/2005

1. All'art. 25 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'art. 14.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 22.

Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 20/2005

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 20/2005 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Trasmissione dei dati alla Regione). — 1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'art. 13, comma 2, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'art. 11.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi.»;

b) alla lettera c) la parola «provinciale» è sostituita dalla seguente: «comunale»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie.»;

d) la lettera f) è abrogata.

Art. 24.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 20/2005 le parole «servizi per la prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «nidi d'infanzia».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ)

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2006

1. L'art. 1 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Principi e finalità). — 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali in materia, riconosce e sostiene la famiglia, soggetto sociale e nucleo fondante delle comunità, e valorizza i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge dispone, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, e assicurando parità di trattamento e considerazione per tutti i figli a carico, interventi destinati alle famiglie, come definite dall'art. 29 della Costituzione, nonché a quelle composte da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 11/2006

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alea è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, nell'ambito di un'azione integrata di accompagnamento e valorizzazione della famiglia e di riconoscimento dei diritti alla stessa spettanti.»;

b) alla lettera c) le parole «, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi» sono soppresse.

Art. 27.

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2006

1. L'art. 3 della legge regionale n. 11/2006 è abrogato.

Art. 28.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 11/2006

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 11/2006, al Capo I, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Attuazione della legge). — 1. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono attuati dai Comuni singolarmente o nelle forme associate o delegate previste dalla normativa statale e regionale.».

Art. 29.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 11/2006

1. L'alea del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi disposti dalla presente legge sono attuati in forma integrata con i restanti servizi del territorio e, in particolare, con gli interventi sociosanitari che concorrono ad assicurare.».

Art. 30.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 11/2006

1. L'alea del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2006 è sostituito dal seguente:

«1. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle rispettive competenze e in forma integrata, prevedono progetti di intervento relativi.».

Art. 31.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 11/2006

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2006 le parole «d'intesa con i Comuni,» sono soppresse.



Art. 32.

Inserimento dell'art. 7.1 nella legge regionale n. 11/2006

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 11/2006, al Capo II, è inserito il seguente:

«Art. 7.1 (Coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura). — 1. Al fine di valorizzare e incentivare la disponibilità delle persone anziane nella funzione di cura dei minori nell'ambito della conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori, i Comuni promuovono l'attuazione di progetti di vigilanza e accompagnamento nei confronti dei minori. I Comuni provvedono a disciplinare gli specifici e comprovati requisiti di affidabilità dei partecipanti, le modalità del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, la specifica copertura assicurativa e i percorsi formativi a cui i partecipanti devono attendere.»

Art. 33.

Inserimento dell'art. 7-ter nella legge regionale n. 11/2006

1. Dopo l'art. 7-bis della legge regionale n. 11/2006 è inserito il seguente:

«Art. 7-ter (Assistenza ai genitori dei nuovi nati). — 1. Al fine di consentire le migliori condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali, le Aziende per i servizi sanitari promuovono attività di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori, anche in forma domiciliare, e limitatamente ai primi sei mesi di vita del bambino.

2. L'attività è assicurata in forma gratuita e con l'utilizzo delle professionalità idonee già esistenti e, ove possibile, è inserita nei percorsi nascita attivati presso le singole strutture.»

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2006

1. L'art. 8 della legge regionale n. 11/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Sostegno economico alle gestanti in difficoltà). — 1. Al fine di riconoscere il valore sociale della maternità, la Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico, con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto ad accedere alla prestazione economica anche se minorenni.

2. L'intervento è effettuato dal Servizio sociale dei Comuni mediante la predisposizione di un piano di intervento individualizzato e con le risorse assegnate nell'ambito della programmazione di cui all'art. 26-bis. Il piano può prevedere anche l'intervento di associazioni che perseguono il sostegno della maternità.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 8 della legge regionale n. 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 35.

Inserimento dell'art. 8-ter nella legge regionale n. 11/2006

1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale n. 11/2006 è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (Soluzioni abitative per nuove famiglie). — 1. Al fine di sostenere la formazione di nuove famiglie, concorrendo alla rimozione delle condizioni che a tale obiettivo si frappongono, l'Amministrazione regionale promuove interventi sperimentali volti alla individuazione e messa a disposizione di unità abitative in affitto, da destinare ad alloggio per nuove famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stipulati accordi specifici con le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, per individuare modalità di anticipazione di canoni di affitto o di concorso nel sostegno degli stessi.

3. Con regolamento sono fissati i criteri e le modalità dell'intervento regionale.»

Art. 36.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 11/2006

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2006 le parole «per il tramite dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite di Amministrazioni pubbliche territoriali».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 37.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 11/2006

1. L'art. 11 della legge regionale n. 11/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Voucher per l'accesso a servizi e prestazioni). — 1. Al fine di favorire e sostenere il reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di periodi destinati a impegni di cura ed educazione dei figli, l'Amministrazione regionale, nell'ambito della programmazione pluriennale di utilizzo di risorse finanziarie comunitarie o statali, eventualmente integrate con risorse regionali, istituisce voucher per l'accesso a servizi e prestazioni destinati alle famiglie, da assegnare alle stesse secondo priorità preordinate, coordinate con quanto previsto nell'ambito delle politiche regionali per il lavoro.

2. I documenti di programmazione e attuazione delle specifiche misure disponibili fissano i criteri e le modalità di accesso ai benefici.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 11 della legge regionale n. 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 38.

Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2006

1. L'art. 12 della legge regionale n. 11/2006 è abrogato.

Art. 39.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 11/2006

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 11/2006, al Capo III, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Priorità degli interventi). — 1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui al presente Capo, a eccezione dei benefici previsti dagli articoli 7-bis, 8-bis, 9-bis, 9-ter e 10, sono attuati con priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda da almeno otto anni in Italia, anche non continuativi, di cui uno in regione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili sui singoli interventi e alla loro natura, sono stabiliti i criteri per l'applicazione della priorità di cui al comma 1.»

Art. 40.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 11/2006

1. All'art. 17 della legge regionale n. 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È istituito il Registro dell'associazionismo familiare, da disciplinare con apposito regolamento, cui possono accedere associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali e altri enti, di seguito denominati associazioni, anche già iscritti in registri previsti dalla vigente normativa.»



b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 1-bis rivolte a:»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Tali convenzioni possono prevedere l'istituzione nell'ambito del territorio, a livello comunale o intercomunale, di sportelli famiglia affidati alla responsabilità delle associazioni, quali punti di informazione e orientamento per le famiglie.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono fissati i criteri per l'ottenimento dei contributi nonché le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 17 della legge regionale n. 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, nella cui denominazione le parole «e formazione sociale» sono soppresse.

Art. 41.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 11/2006

1. All'art. 18 della legge regionale n. 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dalle famiglie, organizzate in forma cooperativistica o associazionistica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 17, comma 1-bis»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con il regolamento di cui all'art. 17, comma 4, sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili.».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 18 della legge regionale n. 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 42.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 11/2006

1. L'art. 19 della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Consulta regionale della famiglia) - 1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia è istituita, quale organismo di consultazione e confronto, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia o suo delegato con la funzione di Presidente;

b) il Direttore del Servizio regionale competente per materia o suo delegato;

c) quattro rappresentanti delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale designati dal Comitato regionale del volontariato entro trenta giorni dalla richiesta;

d) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle stesse;

e) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;

f) un rappresentante dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia;

g) un rappresentante dell'UPI del Friuli Venezia Giulia;

h) un coordinatore sociosanitario di una azienda per i servizi sanitari designato dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale;

i) un referente dei consultori familiari designato di concerto dalle aziende per i servizi sanitari;

j) un responsabile del Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;

k) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;

l) due rappresentanti di associazioni regionali di promozione sociale designati dall'Assessore regionale competente;

m) un rappresentante del Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - coordinamento regionale PIDIDA Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta:

a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti normativi e di programmazione che riguardano le politiche per la famiglia;

b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati;

c) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia nel territorio regionale mediante i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale o Enti pubblici.

3. La Consulta ha sede presso il Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, che assicura anche le funzioni di segreteria della Consulta stessa.

4. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La Consulta è altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Possono partecipare alle sedute della Consulta, se invitati, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i dirigenti e i funzionari regionali ed esperti.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità e i rimborsi spese spettanti ai componenti della Consulta.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 43.

Abrogazione dell'art. 20 della legge regionale 11/2006

1. L'art. 20 della legge regionale n. 11/2006 è abrogato.

Art. 44.

Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale n. 11/2006

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 11/2006, al Capo IX, è inserito il seguente: «Art. 20-bis (Istituzione del contrassegno promozionale FAMIGLIA FVG) — 1. Al fine di contraddistinguere e valorizzare soggetti e iniziative coinvolti operativamente nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale, è istituito il contrassegno Famiglia FVG.

2. Il contrassegno è concesso, su domanda, dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attività.

3. Possono ottenere il contrassegno enti pubblici territoriali e organizzazioni private. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed è approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione e mantenimento del contrassegno.

4. Le attività pubbliche e private alle quali è stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attività di comunicazione.».



Art. 45.

Inserimento dell'art. 23-ter nella legge regionale n. 11/2006)

1. Dopo l'art. 23-bis della legge regionale n. 11/2006 è inserito il seguente: «Art. 23-ter (Monitoraggio delle politiche). — 1. Il Servizio competente in materia di famiglia svolge le funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche per la famiglia nel territorio regionale in collegamento con l'osservatorio nazionale per le politiche familiari e con le attività di cui all'art. 26 della legge regionale n. 6/2006 .

2. Per le attività di cui al comma 1, il Servizio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.»

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 23-ter, comma 2, della legge regionale n. 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 46.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale 11/2006

1. L'art. 24 della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (Clausola valutativa) - 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione contenente, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticità sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;

b) qual è stato l'orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l'attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;

c) qual è stato l'apporto delle famiglie in forma associata nella promozione e gestione degli interventi previsti dalla legge.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale o di sue articolazioni che ne concludono l'esame.»

Art. 47.

Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 11/2006

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente: «Art. 26-bis (Programmazione degli interventi e risorse finanziarie) — 1. Al fine di assicurare un'organica azione regionale nell'ambito dell'attuazione delle politiche per la famiglia, la Giunta regionale approva ogni tre anni, previo parere della Commissione consiliare competente, il Piano regionale degli interventi per la famiglia, in coerenza con la programmazione statale di settore e regionale.

2. Il piano di cui al comma 1 individua gli interventi da attuare da parte del Servizio competente e quelli da promuovere da parte dello stesso con attuazione da parte di altre strutture regionali con competenza settoriale.

3. Il piano di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi promossi e attuati da soggetti pubblici e privati e ritenuti di interesse regionale.

4. A supporto degli interventi di cui al comma 2 è istituito, a partire dall'anno 2011, nell'ambito del bilancio annuale e pluriennale, un Fondo per le politiche per la famiglia, finanziato con le risorse comunitarie, statali, regionali e di altra provenienza acquisite alla disponibilità dell'Amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stanziamento della spesa di competenza è ripartito tra le diverse linee d'azione comprese nel piano di cui al comma 1 e che si intendono attuare nel corso dell'esercizio finanziario. Nel corso dell'esercizio medesimo tale ripartizione può essere modificata.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 26-bis della legge regionale n. 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Fondo per le politiche per la famiglia di parte corrente - fondi regionali».

*Capo III*DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Art. 48.

Funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza

1. È istituita la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, al fine di assicurare nel territorio regionale l'attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.

Art. 49.

Compiti

1. La funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza assicura:

a) vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative in vigore;

b) diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori;

d) espressione, anche su richiesta degli organi regionali, di pareri su proposte di atti normativi;

e) raccolta di segnalazioni, provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori, intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la tutela e il sostegno necessari;

f) collaborazione con gli organi regionali e nazionali e con altri soggetti istituzionali per la raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia e adolescenza;

g) vigilanza, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione televisiva, sulle comunicazioni a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica, in ordine al rispetto dei diritti dei minori, segnalando alle autorità competenti le eventuali violazioni riscontrate.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, quelle relative agli interessi individuali dei minori, sono attuate, ove possibile, in accordo con le famiglie della persona di minore età.

Art. 50.

Struttura di riferimento

1. Per l'esercizio della funzione di cui all'art. 48, è istituita una specifica struttura di riferimento, con articolazione nel territorio regionale. Alla stessa, limitatamente ai compiti di vigilanza, è riconosciuta piena autonomia operativa.

2. In sede di prima applicazione e nelle more dell'attuazione della previsione di cui al comma 1, la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza è assicurata dalla struttura di cui all'art. 22-bis della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come inserito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 6/2004, e dalle disponibilità finanziarie alla stessa attribuite.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.



Art. 51.

Relazione con organi istituzionali

1. La struttura di cui all'art. 50 presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.

Art. 52.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dall'1 gennaio 2011, le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 49/1993 ;
- b) il comma 1 dell'art. 16 e il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
- c) il comma 1 dell'art. 2 e il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all' art. 83 della legge regionale n. 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari);
- d) il comma 35 dell'art. 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell' art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21).

Capo IV

INTEGRAZIONE E MODIFICA ALL LEGGE REGIONALE N. 15/1984
(CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE
MATERNE NON STATALI) E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
POLITICHE SOCIALI E PER L'ACCESSO A INTERVENTI AGEVOLATIVI

Art. 53.

Criteri di attuazione della legge regionale n. 15/1984

1. Al fine di integrare l'attività educativa della famiglia, i finanziamenti di cui all' art. 4 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), sono ripartiti annualmente nella misura del 50 per cento, in relazione al numero dei bambini iscritti nelle scuole e, nella restante misura del 50 per cento, in relazione al numero delle sezioni funzionanti presso le scuole stesse.

2. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 15/1984 le parole « - ubicazione delle scuole (con riferimento alle zone del territorio regionale a popolazione sparsa e/o che presentino particolari condizioni socio - economiche)» sono soppresse.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 54.

Azione di informazione e monitoraggio

1. Al fine di assicurare la continuità al servizio di informazione e monitoraggio sugli interventi previsti dalla legge regionale n. 11/2006, per il periodo strettamente necessario all'avvio del nuovo rapporto contrattuale per la gestione dello stesso, e comunque inderogabilmente non oltre il 31 dicembre 2010, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore, alla data di entrata in vigore della presente legge, del servizio di soccorso sociale di cui all'art. 3, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 4793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 55.

Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi

1. Al fine di assicurare una piena valorizzazione dei nuclei familiari, nei casi in cui le singole leggi regionali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o il concorso degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito, a elementi significativi del patrimonio e alla residenza.

2. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, sono fissati gli ambiti di applicazione settoriale, i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito, degli elementi patrimoniali e della residenza, i criteri per la determinazione della composizione del nucleo familiare cui riferire le condizioni economiche, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;

b) l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito, patrimoniali e di residenza individuati.

3. La Giunta regionale, in attuazione del regolamento di cui al comma 2, stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Regione per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta regionale e la cui deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

Norme transitorie

1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all' art. 13, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 20/2005, disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'art. 20 della legge regionale n. 20/2005, tutte le disposizioni di tale legge che condizionano l'accesso da parte dei servizi educativi per la prima infanzia ai finanziamenti pubblici o il contributo alle famiglie per il sostegno all'abbattimento dei costi di partecipazione finanziaria ai servizi all'ottenimento dell'accreditamento, si intendono riferite ai servizi autorizzati o avviati con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29 della legge regionale n. 20/2005.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 20/2005, per la parte disciplinante i servizi del sistema educativo integrato di cui agli articoli 4, 4-bis e 5 della legge regionale n. 20/2005, la dichiarazione di inizio attività di tali servizi, prevista dall' art. 18 della legge regionale n. 20/2005, attesta il solo possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e h), della legge regionale n. 20/2005, la corrispondenza delle strutture ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 20/2005, e il fatto che una quota dell'orario di lavoro del personale del servizio sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie.



3. Dopo l'emanazione del regolamento di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 20/2005, i servizi del sistema educativo integrato che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 2, salvi i controlli di cui all'art. 19, commi 1 e 2, della legge regionale 20/2005, provvedono a integrare la medesima attestando il possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e g), della legge regionale 20/2005.

4. I servizi del sistema educativo integrato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto dal Comune l'autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della normativa previgente, sono soggetti ai controlli previsti dall'art. 19 della legge regionale n. 20/2005.

5. Il termine di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento rilasciate dai Comuni ai servizi del sistema educativo integrato, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20/2005, è differito, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo non superiore a due anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alla scadenza delle autorizzazioni provvisorie di cui al comma 5, i servizi del sistema educativo integrato si avvalgono della procedura di cui all'art. 18 della legge regionale 20/2005.

7. Fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge regionale n. 11/2006, come inserito dall'art. 40, possono accedere ai contributi previsti dagli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 11/2006 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

9. Fino all'istituzione dell'organismo di cui all'art. 19 della legge regionale 11/2006, come modificato dall'art. 42, si prescinde dal relativo parere in relazione all'approvazione dei regolamenti secondo la procedura di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11/2006 e delle deliberazioni della Giunta regionale previste dalla medesima legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 maggio 2010

TONDO

10R1494

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4.

Norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge Comunitaria regionale per il 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 12 febbraio 2010)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE
E DISPOSIZIONI SULLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

- a) in materia di sportello unico per le attività produttive;
- b) di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
- c) per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 concernente la professione di maestro di sci;
- d) in materia di partecipazioni societarie.

2. La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la libertà di stabilimento nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale.


Capo II

NORME IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

3. Il SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.

4. Il SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.

Art. 3.

Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP

1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.

2. La Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell'ambito delle attività della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008. A tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell'ambito dell'apposito portale regionale per le imprese della Regione.

3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella rete dei SUAP.

4. Il portale e i relativi servizi sono messi a disposizione dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico anche attraverso l'attività di coordinamento delle amministrazioni provinciali.

5. La Regione promuove e presiede un tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.

6. Il tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici. Al tavolo partecipano, ai fini dell'espressione di un parere consultivo sugli atti da assumere, le associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale.

7. La Regione assicura la realizzazione e l'aggiornamento, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.

TITOLO II

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Sezione I

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Art. 4.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) sono sostituiti dai seguenti:

“2. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. La dichiarazione di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).”

3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell'impianto produttivo, sia in riferimento all'espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi.”

Art. 5.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “gestione”.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista” sono sostituite dalle seguenti: “in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato”.


2. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8)” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole)”.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle case per ferie

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.”



Art. 8.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso l'ultimo periodo.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti".

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2, nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa dichiarazione di inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26."

Art. 10.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all'aria aperta non aperte al pubblico

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente."

Art. 11.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività è intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l'area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all'aria aperta."

Art. 12.

Modifiche alla rubrica del Titolo III della legge regionale n. 16 del 2004

1. La rubrica del Titolo III della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituita con "Esercizio dell'attività ricettiva".

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture alberghiere e all'aria aperta

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (*Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta*). — 1. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

2. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o nelle loro dipendenze, è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

3. La dichiarazione di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla dichiarazione di inizio attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all'articolo 29.

4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture."

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dell'esercizio

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (*Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera*). — 1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione."

Art. 15.


Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture extralberghiere

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La dichiarazione di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990."



Art. 16.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. La presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La dichiarazione di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.”

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.”

Art. 17.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la dichiarazione di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con funzioni di gestore.”

Art. 18.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:

a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;

b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;

c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.”

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. L'esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.”

3. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di dichiarazione di inizio attività;

b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;

c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;

d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.”

4. Al comma 4 dell'articolo 21, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune”.

5. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato.”

Art. 19.

Sostituzione dell'articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 (*Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive*). — 1. La dichiarazione di inizio attività perde efficacia qualora l'esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione.

2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi:

a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;

b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all'ufficio del registro delle imprese, ove prescritto;

c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;


d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;

e) qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo.

3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 23 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività si applica l'articolo 117 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).”

2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004.



Art. 20.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "denunciati" è sostituita dalla seguente: "dichiarati".

Art. 21.

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 dopo la parola "lusso" sono aggiunte le parole "con possibilità di classifiche intermedie definite "superior".".

Art. 22.

Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione

1. L'articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 29 (*Dichiarazione di classificazione*). — 1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.".

Art. 23.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "provvede alla revoca dell'autorizzazione o" sono soppresse.

Art. 24.

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.".

Art. 25.

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.".

2. Il comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.".

3. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

4. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "contenuti nell'autorizzazione o" sono soppresse e la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione".

5. Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione".

6. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.".

7. Il comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.".

Art. 26.

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni

1. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "di richiesta di autorizzazione o di denuncia" sono sostituite dalle seguenti: "di dichiarazione".

Art. 27.

Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sull'occasionalità

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 40 (*Uso occasionale di immobili a fini ricettivi*). — 1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed istituzionali, operano nel campo sociale, culturale e sportivo possono utilizzare come ostelli per la gioventù occasionalmente, per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il nulla osta si considera rilasciato.".



Art. 28.

Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei

1. L'articolo 41 legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 41 (*Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero*). —

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata.”

Sezione II

PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 29.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è abrogato.

Art. 30.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole: “e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10” e alla lettera c) del medesimo comma sono soppresse le seguenti parole: “attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 le parole “commi 3, 4 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 4”.

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono sostituiti dai seguenti:

“4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di estensione regionale, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l'esercizio della professione.

5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.”

4. I commi 7 e 10 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono abrogati.

Art. 31.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 le parole “previa acquisizione di nulla osta” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito di preventiva comunicazione”.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

“3. La comunicazione è presentata al Comune almeno quindici giorni prima dell'esercizio dell'attività di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune almeno dieci giorni prima della data dell'evento può impedire lo svolgimento della prestazione.”

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ai soggetti abilitati nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza allo svolgimento delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale-escursionistica è consentito operare sul territorio regionale, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione.”

Art. 32.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

“2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente sul *Bollettino ufficiale* Telematico della Regione i nominativi di coloro che comunicano la disponibilità all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.”

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale può stabilire modalità per il rinnovo del tesserino personale.”

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole: “e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata”.

Art. 33.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole “e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento”.

Art. 34.

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci

1. L'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (*Esercizio della professione in Emilia-Romagna*). — 1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 81 del 1991, è istituito l'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo, a cura del Consiglio direttivo del Collegio di cui all'articolo 2, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 6 della legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica;



d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività a effetto immediato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1 del presente articolo.”.

Art. 35.

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (*Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati*). — 1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede alla iscrizione all'Albo di cui all'articolo 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene.

2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.

3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

4. All'esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l'iscrizione all'Albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.

6. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative. Ai fini dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3.

7. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto di quanto disposto all'articolo 9.

8. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.

9. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.”.

Art. 36.

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal: “All'apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard si procede con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto segue.”.

2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993.

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

“3. Si applica l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, in particolare per quanto riguarda il potere dell'amministrazione comunale competente di vietare la prosecuzione dell'attività e di rimuoverne gli effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle norme di cui alla presente legge.”.

4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993.

5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: “La dichiarazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola, corredata da:”;

b) è abrogata la lettera b).

Art. 37.

Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

“1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione agli enti locali.”.

2. All'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti “commi 5 e 6”;

b) al primo periodo del comma 2, le parole “dell'autorizzazione regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della dichiarazione di cui all'articolo 7”;


c) il comma 3 è abrogato.

Art. 38.

Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di guida alpina) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1.”.



2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritti nell'Albo di un'altra Regione o Provincia autonoma, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna al Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13 della legge n. 6 del 1989. Il Collegio procede all'iscrizione previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Le guide alpine - maestri di alpinismo iscritti in Albi di altre Regioni o Province autonome, che svolgono temporaneamente l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo dell'Emilia-Romagna, possono richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo di cui all'articolo 3, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.

3. Il Collegio regionale delle guide dispone l'aggregazione temporanea di cui al comma 2, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 1994 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. All'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma temporanea o stabile, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4 ter. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative.

4 quater. Nei casi di cui ai commi 4 bis e 4 ter, ai fini dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3.”.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 19 della legge n. 6 del 1989.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.

6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.

Sezione III

ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 39.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sull'apertura

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) è inserito il seguente:

“2 bis. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.”.

Art. 40.

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali di agenzia di viaggio e turismo

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (*Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo*). — 1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo è subordinata alla dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.

2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, senza che sia riscontrata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, la Provincia invia copia della dichiarazione medesima all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.

3. La comunicazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;

b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;

c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;

d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale, precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;

e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione.

4. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 3 deve essere comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi.”.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 41.

Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.


2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998.



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 42.

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è inserito il seguente:

“3 bis. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.”.

Art. 43.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

“2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.”.

3. Il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la dichiarazione di inizio attività.”.

4. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituita dalla seguente:

“c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.”.

5. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente: “In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.”.

Art. 44.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004, le parole “sono esentati dal possesso dell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “sono esentati dalla presentazione della dichiarazione”.

Art. 45.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituito dal seguente:

“3. L'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Comune. Tale dichiarazione consente l'immediato inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 5 le parole “autorizzato per cani, gatti e furetti,” sono sostituite dalle seguenti: “esercitate per cani, gatti e furetti”.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE

E DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

Art. 46.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Al comma 4 dell'articolo 6 legge regionale n. 11 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “con il supporto di un comitato scientifico composto” sono aggiunte le seguenti: “da un massimo”;

b) le parole “della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)”;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Tale comitato è organismo della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui al comma 4 bis.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10.



4 ter. A supporto delle attività del comitato permanente di indirizzo è costituito anche un organismo di coordinamento tecnico con le strutture tecniche degli Enti locali. La composizione e l'attività del comitato è disciplinata con una apposita delibera della Giunta regionale sentita il comitato permanente di indirizzo Regione-Enti locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla competente direzione generale della Regione e ne fa parte un rappresentante designato dalla società di cui all'articolo 10.”.

Art. 47.

*Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 11 del 2004*

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004 sono abrogati.

Art. 48.

*Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 11 del 2004*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004, sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata “LEPIDA” S.p.A. ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico.

4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della società stessa.”.

Art. 49.

*Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 7 del 2002*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) le parole “all'articolo 6, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 3, 4, 5 e 6”.

2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, le parole “nel comma 3 dell'art. 6” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 3, 4, 5 e 6”.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:

“7 bis. Per l'attuazione di interventi e misure contemplati da programmi regionali o da accordi di programma sottoscritti tra Regione, Università ed enti pubblici di ricerca, è autorizzata la costituzione, anche attraverso scissioni da ASTER, di società a prevalente capitale pubblico ed aventi come scopo la gestione di infrastrutture dedicate alla ricerca e finalizzate alla realizzazione di reti di alta tecnologia denominate “Tecnopoli”. Alle società possono partecipare altri enti, fermo restando che in ogni caso la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione. La Regione può altresì partecipare alle società regionali attraverso il conferimento di beni regionali; conferire alle medesime, previa apposita concessione amministrativa, l'uso di beni appartenenti al patrimonio regionale; cedere, anche a titolo gratuito, a favore delle suddette società, diritti reali quali l'uso, l'usufrutto, la superficie. Gli organi delle società sono costituiti secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dal comma 3 del presente articolo.”.

4. Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le locuzioni “alla società consortile” e “la società potrà” sono sostituite rispettivamente dalle locuzioni “alla società” e “le società di cui al comma 7 bis potranno”.

Art. 50.

Disposizioni in materia di organizzazione regionale

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 22-bis (*Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna*). — 1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o partecipa a società a capitale regionale, conferendo lo svolgimento di compiti di propria competenza, trasferisce, di norma, anche il personale regionale addetto ai compiti conferiti.

2. Il trasferimento del personale avviene nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Regione Emilia-Romagna, a seguito del trasferimento del personale, provvede alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di soppressione della società a cui è stato trasferito, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, purché sia ancora in possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego regionale. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene a domanda dell'interessato, da presentare entro e non oltre trenta giorni dalla data di soppressione della società, nel rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico acquisiti presso la società di provenienza.

4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, alle medesime condizioni e modalità indicate al comma 3, anche in caso di dimissione della partecipazione regionale e di conseguente diversa allocazione delle funzioni conferite.

5. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad ampliare la dotazione organica nei limiti necessari a dare esecuzione a quanto disposto ai commi 3 e 4.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione), dopo le parole “l.r. n. 32/1997” sono aggiunte le seguenti: “, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata presso strutture speciali regionali, chiedono alla Regione di provvedere al rinnovo di incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi del comma 4.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2008 è aggiunto il seguente:

“4 bis. In sede di verifica di cui al comma 4 non sono computati gli incrementi di dotazione organica autorizzati da specifiche disposizioni legislative.”.

Art. 51.

*Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21
del 1984. Norma transitoria. Abrogazioni*

1. L'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (*Autorità competente*). — 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio.



3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorità competente è la Regione.

4. L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.”.

2. Ai procedimenti in corso si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'accertamento della violazione.

3. Sono abrogati gli articoli 4, 18 e 23 della legge regionale n. 21 del 1984.

Art. 52.

Intese in materia di aree naturali protette

1. La Giunta regionale è autorizzata all'espressione dell'intesa prevista all'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) relativa alla classificazione ed istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali.

Art. 53.

Modifiche all'articolo 122 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Dopo la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è aggiunta la seguente:

“*b bis*) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 febbraio 2010

VASCO ERRANI

10R1109

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 13 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 3, 4 e 20 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 «Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale».

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«5. La realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.».

2. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2009 è abrogata.

3. L'art. 20 della legge regionale n. 21/2009 è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 21/2009

1. Dopo il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 21/2009 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, per i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l'espletamento dei controlli si applica la normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico.».

Art. 3.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 febbraio 2010

MONTINO

10R1376



REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2010, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 6 marzo 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 «Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)» le parole: «di taglio l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «di taglio per stagione silvana».

2. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 12 del r.r. n. 7/2005 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del r.r. n. 7/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei boschi inclusi nei siti e nelle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, si applica quanto previsto dall'art. 53.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 53 del r.r. n. 7/2005

1. L'art. 53 del r.r. n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (Boschi inclusi nei siti di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE). — 1. Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti e nelle zone di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE devono attenersi alle misure di conservazione adottate ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 357/1997 e dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 29/1997 e, per quanto non espressamente sancito dalle stesse, alle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 357/1997 e successive modifiche, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) l'estensione delle tagliate, ecceda i limiti indicati all'art. 19;

b) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie;

c) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora adottata;

d) gli interventi di utilizzazione intercalare determinino:

1) per i boschi cedui: il rilascio a dote di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per questo tipo di intervento;

2) per le fustaie: l'asportazione di un volume superiore al 25% della massa presente e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante, che rimangono a dote del bosco, superiore a quanto indicato dal presente regolamento;

e) riguardino gli adempimenti di lotta fitosanitaria di cui all'art. 97;

f) si tratti di interventi di estensione superiore a 4000 metri quadrati, nell'ambito di boschi inclusi nei siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE e relativi ai seguenti habitat dell'allegato I alla direttiva medesima: codice 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion", codice 9210* "Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex", codice 9280 "Boschi di Quercus frainetto", codice 9220* "Faggeti degli Appennini con Abies alba", codice 9330 "Foreste di Quercus suber", codice 9340 "Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia".

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono sottoposti a valutazione di incidenza qualora la loro esecuzione sia già stabilita:

a) dal piano di gestione del sito previsto dall'art. 4 del d.p.r. n. 357/1997 e dall'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 29/1997;

b) dal piano di gestione ed assestamento forestale e dal piano poliennale di taglio già sottoposti a valutazione di incidenza con esito positivo, salvo diversa o specifica indicazione espressa nell'ambito della valutazione stessa.

4. Gli interventi non sottoposti a valutazione di incidenza sono eseguiti, previa autorizzazione o comunicazione in conformità all'art. 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale, il quale, oltre ai contenuti minimi specificati dall'art. 11, deve essere integrato da:

a) la scheda del sito comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi;

b) l'individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela;

c) la descrizione dell'impatto dell'intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione del cantiere, di manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed impianti, di esecuzione dei lavori, con le fasi biologiche più significative delle specie e/o dell'habitat sottoposti specificatamente a tutela;

d) l'indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico, organizzativo e comportamentale.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i tagli di fine turno e quelli intercalari di boschi cedui semplici, matricinati o composti, di proprietà privata, relativi ad una estensione non superiore a quattromila metri quadrati e la cui produzione legnosa non sia destinata al commercio, possono essere eseguiti previa comunicazione di cui all'art. 7 corredata dalla dichiarazione di taglio di cui all'allegato A. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, per lo stesso bosco:

a) può essere presentata solo una dichiarazione di taglio per stagione silvana, riguardante anche più interventi tra loro non adiacenti, nel medesimo sito Natura 2000 oppure ricadenti in differenti siti, purché la superficie complessiva non ecceda i quattromila metri quadrati;

b) la dichiarazione di taglio non può essere presentata per l'utilizzazione di fine turno di boschi cedui le cui aree sono incluse all'interno di piani di gestione ed assestamento forestale, nonché per i boschi di cui all'art. 12, comma 2;

c) l'intervento deve concludersi nel corso della medesima stagione silvana in cui ha avuto inizio; al termine della stagione silvana, l'intervento deve considerarsi concluso nell'entità eseguita sino a quella data e non può essere ripreso nella stagione successiva con la medesima dichiarazione di taglio.

6. La comunicazione di cui al comma 5 è trasmessa agli enti competenti con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 7 nonché a mezzo fax. La dichiarazione di taglio allegata, predisposta secondo l'apposito modello adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 144, deve riportare, in particolare, il codice identificativo del sito Natura 2000 interessato, la stagione silvana in cui si intende realizzare l'intervento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che non sono state presentate altre dichiarazioni di taglio per la stagione silvana corrente.»



Art. 3.

Inserimento dell'allegato A

1. Dopo l'art. 150 del r.r. n. 7/2005 è aggiunto l'allegato A relativo al modello di dichiarazione di taglio semplificata.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 23 febbraio 2010

MONTINO

(Omissis).

10R1378

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 3.

Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-creativo.

(Pubblicata nel S.S. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 19 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Durata della concessione

1. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative possono richiedere l'estensione della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti e secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».

Art. 2.

Estensione

1. L'estensione della durata della concessione è applicabile anche alle nuove concessioni, per le quali, alla data di approvazione della presente legge, sia in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale.

Art. 3.

Adempimenti

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta sentite l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e le Associazioni di categoria e ambientaliste, le linee di indirizzo per l'estensione delle concessioni demaniali.

2. La Giunta regionale, con atto successivo, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle stesse.

3. Entro il termine di cui sopra la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione la proposta di aggiornamento del Piano Demaniale Marittimo (PDM).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 febbraio 2010

CHIODI

10R1105

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 4.

Integrazione alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010-2012).

(Pubblicata nel S.S. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 19 febbraio 2010)

(Omissis).

10R1106

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2.

Misure in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale straordinario della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge promuove il contenimento nel territorio regionale dell'inquinamento luminoso ed il conseguente risparmio energetico al fine della conservazione e valorizzazione dell'ambiente.

2. Ai fini della presente legge è inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente dedicata, segnatamente se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

3. Sono esenti dall'applicazione della presente legge:

a) le installazioni, gli impianti e le strutture pubbliche, civili e militari, le cui progettazione, realizzazione e gestione siano regolate da norme dello Stato e, in particolare, i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza, i porti e gli aeroporti;



b) i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 4 non si applicano per le sorgenti in impianti pubblici e privati con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna; per tali impianti è comunque richiesta la dichiarazione di conformità che attesti la rispondenza di legge;

c) le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie, e, in generale, le installazioni che, per il loro posizionamento, non diffondono luce verso l'alto;

d) le sorgenti di luce a funzionamento non continuo, che comunque non risultino attive oltre le due ore dal tramonto del sole;

e) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti, con carattere di temporaneità e provvisorietà, regolarmente autorizzate dai Comuni, entro il limite massimo di cinque giorni al mese;

f) impianti realizzati in occasione di feste patronali;

g) impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza.

Art. 2.

Funzioni e compiti della Regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta regionale:

a) emana, ove necessario, linee-guida integrative ed esplicative a completamento di quanto prescritto dall'articolo 4;

b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge al fine della loro divulgazione, anche nelle scuole;

c) promuove iniziative di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale in materia di illuminazione e risparmio energetico, anche in collaborazione con esperti ed associazioni che si occupano di inquinamento luminoso;

d) autorizza, dietro richiesta dei Comuni e di privati, le deroghe alle disposizioni della presente legge per impianti con caratteristiche peculiari che giustificano diversi regimi di illuminazione;

e) esercita la vigilanza sui Comuni circa l'ottemperanza alle disposizioni della presente legge, provvedendo, se necessario, a sostituire gli enti inadempienti nel rispetto della leale collaborazione;

f) concede contributi ai Comuni per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dalla presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e d), la Giunta regionale si avvale della collaborazione dell'ARPAM.

Art. 3.

Funzioni e compiti dei comuni

1. In attuazione della presente legge, i Comuni:

a) adottano il piano regolatore comunale dell'illuminazione di cui all'articolo 5;

b) adeguano il regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge;

c) assicurano la conformità alle disposizioni della presente legge dei nuovi impianti in sede di rilascio di permesso di costruire o al ricevimento di denuncia di inizio attività;

d) rilasciano l'autorizzazione per gli impianti di illuminazione esterna, anche per gli adeguamenti alle disposizioni della presente legge da effettuarsi a norma dell'articolo 6;

e) individuano i dispositivi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale e dispongono interventi di normalizzazione nel rispetto delle vigenti norme in materia;

f) vigilano sulla rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge, anche in caso di ricostruzione o di sostituzione parziale dei corpi illuminati degli impianti di illuminazione pubblica e privata, adottando, nei casi di accertate inadempienze, i provvedimenti sanzionatori previsti all'articolo 7;

g) provvedono all'adeguamento degli impianti comunali e vigilano sull'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e privata alle disposizioni della presente legge, adottando, nei casi di accertate inadempienze, i provvedimenti sanzionatori previsti all'articolo 7.

2. Nel caso di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve farsi pervenire al comune il progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare, redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino la rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge, e l'impresa installatrice, a fine lavori, deve produrre al committente la dichiarazione di conformità alla presente legge in relazione al progetto approvato. Il progetto illuminotecnico, da redigersi secondo le modalità previste dalle norme tecniche di sicurezza, deve essere corredato dei dati fotometrici dei corpi illuminanti, in formato tabellare numerico cartaceo e sotto forma di file normalizzato secondo i più diffusi standard europei, sottoscritti, a prova della loro veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio che li ha emessi.

3. I comuni, per gli adempimenti di loro competenza, possono avvalersi della collaborazione dell'ARPAM.

Art. 4.

Regolamentazione delle sorgenti di luce da illuminazione esterna

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche in fase di progettazione o di affidamento in appalto, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, secondo i criteri di cui al presente articolo e fatte salve le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3.

2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico esclusivamente gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e comunque con efficienza adeguata al piano di illuminamento medio conforme alla normativa europea non inferiore a 90 lumen/w; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media e gli illuminamenti medi previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luce degli impianti in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non venga compromessa e qualora l'impianto preveda una potenza superiore a 2.5 kw.

3. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.


4. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

5. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

6. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 sull'intensità luminosa massima, devono essere privilegiati sistemi di illuminazione radente dall'alto verso il basso. Solo in caso di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di particolare interesse storico, architettonico e monumentale, sono ammesse altre forme di illuminazione, purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non superi i 15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.

7. È vietata l'illuminazione delle piste ciclabili esternamente ai centri abitati. È ammessa esclusivamente una illuminazione segnavia di potenza massima di 500 W per chilometro di pista.

8. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.



9. Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, specialmente se non funzionali alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche di sicurezza italiane ed europee.

10. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata, devono essere conformi alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Piano regolatore comunale dell'illuminazione

1. I Comuni, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano il piano regolatore comunale dell'illuminazione, con il quale provvedono al censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti di illuminazione esterna insistenti sul territorio di competenza, pianificano le nuove installazioni e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, programmano tempi e modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione degli impianti esistenti identificando gli investimenti ed i ritorni economici delle opportunità di efficienza e risparmio energetico.

Art. 6.

Adeguamento degli impianti illuminanti inquinanti

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di illuminazione esterna pubblica esistenti o di illuminazione privata di nuova realizzazione devono essere adeguati alle disposizioni della stessa.

2. Gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti, quali globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte e insegne luminose, devono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi è consentito l'adeguamento anche mediante l'adozione di schermature o dispositivi in grado di contenere e dirigere verso il basso il flusso luminoso, purché l'intensità luminosa risultante non superi 15 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.

Art. 7.

Sanzioni

1. Chiunque realizzi impianti di illuminazione esterna, pubblica o privata, in difformità dalle disposizioni della presente legge, ovvero, decorsi i termini ivi previsti, non abbia ottemperato agli obblighi di adeguamento di cui all'articolo 6, è diffidato ad adempiere entro e non oltre sei mesi. Nello stesso periodo gli impianti devono, essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti qualora non sia pregiudicata la sicurezza privata e pubblica. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'obbligo di adeguamento, al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro per punto luce.

2. Competenti alla comminatoria delle sanzioni sono i Comandi di Polizia municipale dei Comuni entro il cui territorio è installato l'impianto non conforme. Gli organi di Polizia municipale procedono alla verifica ed alla notifica della violazione di legge entro trenta giorni dalla data in cui ne acquisiscono conoscenza. L'adeguamento deve avvenire entro sei mesi dalla data di notifica della contestazione. In caso di mancato adeguamento, decorso detto termine, si comminano le sanzioni di cui al comma 1. Dette somme sono impiegate dai Comuni per l'adeguamento e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

3. I Comuni che non applicano e non fanno applicare o non provvedano all'adeguamento di cui all'articolo 6 sono esclusi dai benefici economici regionali previsti all'articolo 8 e sono sottoposti, a cura dei competenti uffici dell'ARPAM, alla medesima procedura sanzionatoria di cui al comma 1. In tali casi le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitate dalla Regione.

Art. 8.

Contributi ai Comuni

1. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle disposizioni della presente legge.

2. I contributi sono erogati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per somma non superiore a 20.000 euro.

3. La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, stabilisce le modalità per la presentazione dei progetti ed i criteri per la concessione dei contributi.

4. Ai Comuni che hanno già provveduto all'adeguamento in materia di risparmio energetico e di lotta all'inquinamento luminoso, con proprie risorse, è riconosciuto un contributo del 40% con i limiti e le modalità già previsti al comma 2.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 3, comminate dall'ARPAM, sono destinati a finanziare i capitoli di spesa relativi alla messa in sicurezza della pubblica illuminazione.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 si provvede mediante la previsione di appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2010 e successivi.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 gennaio 2010

Il Presidente: Iorio

09R1001

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 3.

Legge finanziaria regionale 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale straordinario della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2010)

(Omissis).

09R1002



REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2010, n. 1.

Legge regionale n. 1 del 15 gennaio 2010 - Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n.7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 1 del 15 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificato dall'art. 34, comma 6, lettera *a*), della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, le parole «non inferiore a 40 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale» sono sostituite dalle seguenti «non inferiore a 44 ore, ne superiore a 60 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l'orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all'articolo 4.».

2. All'art. 3 della legge regionale n. 7/1980, come modificato dall'art. 34, comma 6, lettera *b*), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica. Aperture ulteriori domenicali sono autorizzate dal consiglio dell'ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 15 gennaio 2010

Il Presidente: BASSOLINO

10R1306

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 2.

Legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 - «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010 -».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 7 del 21 gennaio 2010)


(Omissis).

10R1307

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-045) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 1 1 1 3 *

€ 3,00

